

zione, come potete, in questa legge speciale pei maestri e per le maestre, ristabilirla? Questa sarebbe una incongruenza, una contraddizione, sarebbe una cosa che non possiamo, e non dobbiamo fare, perchè le leggi speciali dobbiamo coordinarle con le leggi generali.

Le stesse ragioni militano tanto per gli insegnanti, quanto per le insegnanti.

Spero, quindi, che tanto il ministro, quanto la Commissione, non insisteranno nel respingere il mio emendamento, e si uniformeranno, invece, alla legge generale sulle pensioni, accettando la soppressione del capoverso che ho proposta.

Saporito, relatore. Non posso dare un parere a nome della Commissione, perchè essa non è tutta d'accordo su questo emendamento.

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chiaradia. Prego i miei colleghi della Commissione, ed il ministro, di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mecacci.

La perdita della nazionalità è cosa deplorata anche da colui che vi è assoggettato, ma questa non è cosa in nessuna maniera delittuosa; come sono le ragioni enunciate nel primo e secondo capoverso di quest'articolo: delitti contro il buon costume, o di corruzione.

Francamente, il fare qui una distinzione solamente per le maestre e non per i maestri, che possono trovarsi obbligati ad emigrare, che possono trovarsi in paesi nei quali la naturalità estera è obbligatoria, il fare questa distinzione mi pare un atto di durezza; si tratterebbe proprio di togliere un diritto acquisito, e prego perciò la Commissione e il ministro di accettare l'emendamento dell'onorevole Mecacci.

Presidente. Poichè non vi è emendamento presentato, debbo porre a partito l'articolo 20 bis, come è proposto dalla Commissione.

Mecacci. Io non ho proposto emendamenti perchè questo disegno di legge è stato iscritto nell'ordine del giorno ieri sera.

Presidente. Ma è distribuito da 15 giorni. Del resto Ella può trovare le dieci firme necessarie per presentare l'emendamento.

Mecacci. Le dieci firme le trovo subito.

Del resto ho parlato questa mattina col relatore e col ministro, i quali mi avevano promesso di accettare l'emendamento.

Torraca. Non v'è bisogno di emendamento. Domando la divisione.

Presidente. Sta bene. Voteremo per divisione.

Art. 20 bis. *Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:*

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvata).

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per un delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

Pongo a partito questa seconda parte.

Chi l'approva sorga.

(È approvata).

Ora viene il 3° capoverso: « Per la perdita della nazionalità italiana. »

L'onorevole Mecacci ne propone la soppressione.

Il votar contro dunque equivale a sopprimere il capoverso.

Lo pongo a partito. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova il terzo capoverso è approvato).

Ora pongo a partito l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Art. 21. *Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati:*

nel caso considerato sotto il n. 1° dell'articolo precedente quando sia intervenuto decreto di riabilitazione e dalla data di questo;

nel caso considerato sotto il n. 2° dello stesso articolo dopo cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna fu estinta.

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mecacci. Io proporrei che nella seconda parte di questo articolo, dove è detto « nel caso considerato sotto il numero 2 dello stesso articolo dopo 5 anni dal giorno in cui la pena fu scontata... ecc. » fosse compreso anche il nu-